

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI
DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE PISTE DA SCI NEL
COMPRESORIO SCIISTICO DI PILA NEL COMUNE DI GRESSAN (AO)"**

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Si chiede un chiarimento riguardo al punto 6.1, criteri di selezione, dell'avviso in oggetto. Per valutare il rapporto dimensionale si richiede il fatturato degli ultimi dieci anni, al fine di determinare il fatturato medio. Poiché la ns. società è un srl, non abbiamo ancora il bilancio del 2022 approvato, inoltre alcune fatture emesse nel 2023 saranno da imputare a lavori svolti nel 2022. Perciò volevamo sapere se i fatturati sono quelli relativi ai bilanci approvati.

Risposta: Al fine di individuare i dati e le informazioni relative agli indicatori attinenti al criterio di selezione "1-Rapporto dimensionale" indicato al paragrafo 6.1 dell'avviso, l'operatore economico, così come indicato al paragrafo 8 e tenuto conto che la disponibilità dei dati che può variare in funzione delle tempistiche che regolano l'assolvimento degli obblighi di dichiarazioni fiscali in capo allo stesso, dovrà esclusivamente allegare alla dichiarazione di manifestazione di interesse copia del quadro VE, estratta dal cassetto fiscale relativo alla Dichiarazione IVA degli ultimi dieci anni precedenti a quello in corso (ovvero, per le imprese con inizio attività inferiore a 10 anni, quello di tutti gli anni di esercizio precedenti a quello in corso); in caso di raggruppamento temporaneo, il documento in esame deve essere prodotto da tutti i componenti il raggruppamento. Il fatturato annuo verrà riscontrato con riferimento alla voce VE50, Volume d'affari, della Dichiarazione Annuale IVA, estratta dal cassetto fiscale.

QUESITO N. 2

Relativamente al punto 6.2.2 - criterio di selezione - impatto sul territorio, si chiede quale è il criterio per la valutazione della distanza, in quanto nella descrizione della voce viene riportato "...assumendo come riferimento il Comune sede del luogo di esercizio dell'attività prevalente rispetto al Comune luogo di esecuzione dei lavori (omissis)" mentre nella griglia che riporta i valori di riferimento riporta "distanza massima dal cantiere". Stante alla frase riportata nel testo sembrerebbe che i riferimenti per determinare la distanza siano i rispettivi municipi del comune sede del luogo di esercizio dell'attività prevalente e quello in cui viene eseguito il lavoro, mentre secondo la griglia la distanza sarebbe calcolata rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. Si chiede cortesemente un chiarimento sulla modalità di calcolo della distanza. Qualora il riferimento fosse il sito del cantiere si chiedono le coordinate del punto esatto all'interno di un cantiere che si sviluppa in un comprensorio sciistico senza un'ubicazione precisa.

Risposta: Per l'assegnazione del punteggio relativo al criterio di selezione "2-Impatto sul territorio" verrà calcolata la distanza – tramite applicativo "Google Maps" considerando il percorso più veloce con modalità di trasporto "auto" – tra l'indirizzo del luogo di esercizio dell'attività prevalente dell'operatore economico riscontrato dalle informazioni anagrafiche estratte dal cassetto fiscale, quadro DATI ANAGRAFICI, ed il luogo di esecuzione dei Lavori, quest'ultimo, trattandosi di un cantiere che si sviluppa sull'intero comprensorio sciistico, convenzionalmente stabilito in località di Pila (45°41'14.5"N 7°18'39.1"E - secondo il sistema WGS84) in quanto punto di avvio del cantiere.

QUESITO N. 3

Premesso che il consorzio stabile è munito di attestazione SOA coerentemente con i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 4 Lett. c) punto 1 dell'avviso ed intende partecipare alla manifestazione di interesse indicando quale esecutrice una delle consorziate appartenenti al consorzio, chiede:

- a) se i requisiti di cui al punto 4. Lett. c) punti 2), 3) e 4) possono essere soddisfatti cumulativamente tra il consorzio stabile e la ditta individuata quale esecutrice;
- b) se il criterio attinente al punto 6.1 – comma 1 “Rapporto dimensionale” verrà valutato come media tra i due operatori economici o valutato esclusivamente per la ditta individuata quale esecutrice da parte del consorzio stabile;
- c) se il criterio attinente al punto 6.1 - comma 3 “Organizzazione stabile”, tenuto conto che il consorzio stabile non ha dipendenti, verrà valutato come media tra i due operatori economici o valutato esclusivamente per la ditta individuata quale esecutrice da parte del consorzio stabile;
- d) se il criterio attinente al punto 6.1 - comma 4 “Operatività diretta”, tenuto conto che il consorzio stabile non ha dipendenti, verrà valutato come media tra i due operatori economici o valutato esclusivamente per la ditta individuata quale esecutrice da parte del consorzio stabile;

Risposta: Avuto riguardo alla prospettata ipotesi secondo cui “il consorzio parteciperà alla manifestazione di interesse indicando quale esecutrice una delle consorziate appartenenti al consorzio” – si rappresenta quanto segue, in analogia alla disciplina dettata in materia di contratti pubblici:

- a) i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 4 lett. c) numeri 1), 2), 3) e 4) indicati nell'avviso devono essere posseduti e comprovati dalla/e impresa/e consorziata/e designata/e per l'esecuzione dell'appalto, dal momento che la possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell'ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d'opera e all'organico medio annuo (cfr. art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016) e non può essere estesa alla qualificazione SOA ed ai requisiti di natura esperienziale (Cons. Stato, Sez. V, 22/8/2022, n. 7360);
- b) per quanto concerne il criterio di selezione indicato nell'avviso al punto 6.1 “1-Rapporto dimensionale”, il punteggio verrà attribuito valutando esclusivamente il fatturato medio degli ultimi dieci anni precedenti a quello in corso posseduto della singola ditta consorziata indicata dal Consorzio quale esecutrice dei lavori;
- c) per quanto concerne il criterio di selezione indicato nell'avviso al punto 6.1 “3-Organizzazione stabile”, il punteggio verrà attribuito valutando esclusivamente il rapporto tra il numero totale dei dipendenti operai e quelli iscritti all'Ente Paritetico Edilizia della VdA della singola ditta consorziata indicata dal Consorzio quale esecutrice dei lavori;
- d) per quanto concerne il criterio di selezione indicato nell'avviso al punto 6.1 “4-Operatività diretta”, il punteggio verrà attribuito valutando esclusivamente il rapporto tra il costo per dipendenti con qualifica di operaio ed il fatturato annuo (entrambi individuati come valori riferiti all'anno precedente a quello in corso ovvero, in caso di mancata acquisizione del dato relativo al fatturato, al secondo anno precedente a quello in corso) della singola ditta consorziata indicata dal Consorzio quale esecutrice dei lavori.

QUESITO N. 4

Si richiede un chiarimento riguardo al criterio 3 - Organizzazione stabile e al criterio 4 operatività diretta. Se una società applica due C.C.N.L. - Industria Edile e Trasporto merci industria - per quanto riguarda il calcolo del costo annuo dei dipendenti con qualifica di operaio e il numero totale dei dipendenti si chiede se deve considerare solo il settore edile o se deve prendere in considerazione anche gli operai assunti con contratto trasporti.

Risposta: Per quanto concerne i criteri di selezione indicati nell'avviso al punto 6.1 "3 – Organizzazione stabile" e "4 – Operatività diretta", i punteggi verranno attribuiti valutando esclusivamente il numero ed il costo dei dipendenti operai impiegati nel settore edile, essendo quelli impiegati nel settore trasporti non attinenti all'oggetto del presente appalto ed estranei ai richiamati criteri di selezione, così come emerge dai riferimenti testuali al settore dell' "edilizia" ed all' "esecuzione dei lavori".

In tal senso codesto operatore economico dovrà allegare alla manifestazione di interesse le attestazioni della denuncia contributiva mensile rilasciate dall'INPS (Mod. DM 10) riferite alla posizione INPS della sola attività edile.

Per completezza si evidenzia inoltre che, per quanto concerne il fatturato annuo degli ultimi dieci anni precedenti a quello in corso (criterio), anch'esso dovrà conseguentemente riferirsi alla sola attività edile e pertanto codesto operatore economico dovrà autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, qualora non direttamente desumibile dalla voce VE50 - Volume d'affari - della Dichiarazione annuale IVA estratta dal cassetto fiscale, la quota parte relativa alla sola attività edile, la quale verrà imputata anche per l'assegnazione del punteggio indicato nell'avviso al punto 6.1 "1 – Rapporto dimensionale".

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023